

NEWSLETTER CODICE DEL TERZO SETTORE

NUMERO 6



A.S.D. o A.P.S.?

TERZO SETTORE ED
ASSOCIAZIONI
SPORTIVE
DILETTANTISTICHE

La Riforma dello Sport

Cosa è cambiato del
1° luglio 2023 per gli
enti sportivi.

Il periodo transitorio

I contratti sportivi

Inquadramento collaboratori:

- amministrativi
- gestionali

Conviene iscriversi al RUNTS per
le Associazioni Sportive
Dilettantistiche?

Una ASD che decide di entrare a
far parte del terzo settore vi entra
come APS sportiva, mantenendo
anche la sua prima dizione.

**Essere APS sportiva permette di avere
una serie di agevolazioni:**

Acquisire la personalità giuridica con la
mera iscrizione al RUNTS ai sensi dell'art.
22 del CTS;

Cooperazione e coinvolgimento con le
amministrazioni pubbliche ai
sensi dell'art. 55 del CTS;

Ottenere un'agevolazione all'accesso
al credito ai sensi dell'art. 67 del CTS;

Beneficiare del social bonus come da art.
81 del CTS;

Avvalersi del regime agevolato di
tassazione previsto per le APS.

Gli svantaggi sono in sintesi i seguenti:

Impossibilità applicativa della
legge 398/91, ad oggi invece
ancora applicabile per le ASD che
restano al di fuori del terzo settore;

Inapplicabilità degli art. 143, comma
3, dell'art. 144 comma 2,5 e 6 oltre che
degli articoli 148 e 149 del TUIR, i
quali prevedono la
decommercializzazione di alcuni
proventi derivanti da corrispettivi
specifici, e le casistiche relative alla
perdita della qualifica di ente
non commerciale.

LA RIFORMA DELLO SPORT Sono interessati dalla Riforma dello Sport che entrata in vigore il 1° luglio 2023: atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi e preparatori atletici.

È un lavoratore sportivo ogni tesserato che svolge, verso un corrispettivo, le mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione di quelle amministrativo-gestionali.

Il lavoratore sportivo eserciterà, quindi, l'attività sportiva senza alcuna distinzione di genere, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico.

In base alle modalità di svolgimento del rapporto, il lavoro sportivo potrà assumere natura subordinata, autonoma o di co.co.co con le rispettive tutele previdenziali e in materia di malattia, infortunio, gravidanza, maternità, genitorialità, disoccupazione involontaria, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.


APPRENDISTATO: Le società sportive, nell'ottica della formazione dei giovani atleti, possono stipulare contratti di apprendistato; le società sportive professionistiche solo con giovani a partire dai 15 anni di età e fino ai 23 anni.

AREA DEL PROFESSIONISMO: nel settore professionistico "la regola" sarà il rapporto di lavoro subordinato.

AREA DEL DILETTANTISMO: la prestazione "si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo nella forma di co.co.co." se il rapporto di lavoro prevede non più di 18 ore settimanali e la prestazione è coordinata sotto il profilo tecnico-sportivo.

CONTRATTO A TERMINE: la durata del contratto a termine per i lavoratori sportivi è stabilita in 5 anni e può esservi successione di contratti a tempo determinato fra stessi soggetti, in deroga alla normativa generale.

AMMINISTRATIVI – GESTIONALI: sono inquadrati come co.co.co. e si applica la disciplina previdenziale e fiscale specifica.



Per quanto riguarda i controlli sanitari sui lavoratori sportivi si demanda all'adozione di un apposito DPCM; si prevede la possibilità, e non più l'obbligo, che le suddette disposizioni contemplino l'istituzione di una scheda sanitaria per ciascun lavoratore sportivo, nel rispetto di quanto previsto dall'art 41 del D.Lgs 81/2008, – eliminando altresì il riferimento al fatto che lo stesso svolga prestazioni di carattere non occasionale – nonché l'individuazione dei tempi per l'effettuazione delle rivalutazioni cliniche e diagnostiche.

Si individuano le disposizioni ordinamentali generali in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, assicurazione economica di malattia e di maternità, assicurazione sociale per l'impiego, che si applicano, in quanto compatibili, ai lavoratori sportivi.

Si rimanda la definizione delle modalità di accertamento dell'idoneità psico-fisica del lavoratore sportivo al medesimo DPCM, di cui sopra, volto alla definizione delle modalità in base alle quali andranno svolti i controlli medici dei lavoratori sportivi.

Per evitare sovrapposizioni si precisa che il medico specialista in medicina dello sport certifica l'idoneità psico-fisica del lavoratore sportivo, mentre il medico competente, di cui al D.Lgs. 81/2008, ha il compito di effettuare la sorveglianza sanitaria finalizzata alla tutela dello stato e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

Per queste figure il legislatore ha esplicitamente definito l'incompatibilità con il lavoratore sportivo.